Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Martedì, 27 giugno 1933 - Anno XI** — **Numero 148**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2102**.
Approvazione dello statuto della Regia scuola superiore di architettura di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Vedute le proposte delle autorità accademiche della Regia scuola superiore di architettura di Venezia;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Venezia, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 125. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola superiore di architettura di Venezia.

Art. 1.

La Regia scuola superiore di architettura di Venezia ha per fine di impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.

Pure proponendosi il rispetto alle tradizioni artistiche nazionali ed in particolare a quelle di Venezia, la Scuola intende conformare le discipline che in essa si insegnano al caratteri spirituali del nostro periodo ed alle esigenze materiali che si vanno determinando nella vita contemporanea.

Art. 2.

Il corso regolare degli studi si svolge in cinque anni.
Gl'insegnamenti del corso quinquennale sono i seguenti:

1° Anno:

1. Disegno architettonico ed elementi di composizione I.
2. Disegno dal vero.
3. Elementi costruttivi - I.
4. Analisi matematica (Introduzione al calcolo e geometria analitica) - I.
5. Geometria proiettiva e descrittiva.
6. Storia dell'arte e stili dell'architettura - I.
7. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione.

2° Anno:

1. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II.
2. Rilievo dei monumenti.
3. Plastica ornamentale.
4. Decorazione.
5. Elementi costruttivi - II.
6. Analisi matematica (Calcolo infinitesimale) - II.
7. Applicazioni della geometria descrittiva.
8. Storia dell'arte e stili dell'architettura - II.
9. Mineralogia e geologia applicata.

3° Anno:

1. Composizione architettonica - I.
2. La decorazione nei suoi stili e nelle varie tecniche.
3. Plastica architettonica - I.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I.
5. Caratteri distributivi degli edifici.
6. Igiene edilizia.
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica generale e tecnica.

4° Anno:

1. Composizione architettonica - II.
2. Plastica architettonica - II.
3. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II.
4. Arredamento e decorazione - I.
5. Scienza delle costruzioni - I.
6. Topografia e costruzioni stradali.
7. Impianti tecnici.
8. Architettura religiosa.

5° Anno:

1. Composizione architettonica - III.
2. Restauro dei monumenti.
3. Arredamento e decorazione - II.
4. Urbanistica - Principi fondamentali.
5. Scienza delle costruzioni - II.
6. Estimo ed esercizio professionale.
7. Materie giuridiche ed economiche.
8. Tecnologia dell'edilizia.

Durante il corso di composizione architettonica del 5° anno ciascun allievo dovrà svolgere un progetto completo tanto nei riguardi dell'arte quanto in quelli della tecnica. Tale progetto formerà lo studio da presentarsi quale tema di laurea.

Art. 3.

Il direttore, in accordo con il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico coordina e rende esecutivi i programmi e gli orari dei vari corsi.

Art. 4.

L'insegnamento delle varie materie viene impartito mediante lezioni orali, esercizi grafici e modellati, esercitazioni pratiche, il tutto integrato da visite a monumenti, ad edifici di speciale carattere ed a cantieri, da conferenze e, ogni qualvolta le disponibilità economiche lo permettano, con viaggi di istruzione, i quali valgano a maturare ancor meglio la cultura dell'allievo oltrechè a rendere questa più aderente alle necessità proprie della libera professione di architetto.

Art. 5.

L'allievo deve frequentare assiduamente le lezioni e trarre da queste il maggior profitto possibile, e però è fatto obbligo all'insegnante di assicurarsene con appelli, interrogazioni, prove estemporanee e con quegli altri mezzi che egli ritenga opportuni.

Art. 6.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Scuola, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 7.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Scuola segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 8.

I corsi vengono suddivisi in un biennio di studi propedeutici e in un successivo triennio di studi di applicazione.

Art. 9.

Al primo anno del biennio di studi propedeutici hanno diritto di essere iscritti i giovani forniti di maturità classica o scientifica o artistica.

I provenienti da Facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, sempre che ne abbiano regolarmente ultimato il biennio, o quelli che abbiano ultimato un corso qualsiasi delle Scuole d'ingegneria, possono essere iscritti al secondo anno del biennio.

Al primo anno del triennio di studi di applicazione può essere iscritto soltanto chi abbia superato l'esame in tutte le materie del biennio.

La frequenza e l'esame del corso di decorazione, però, non sono richiesti, ai fini della iscrizione al primo anno del triennio di applicazione, agli studenti provenienti da altre Scuole o Facoltà di architettura.

Art. 10.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto.

Art. 11.

Lo studente che abbia mancato di assiduità o di diligenza può, per deliberazione del Consiglio della Scuola e su proposta motivata del professore, non essere ammesso all'esame della materia nella quale egli è in difetto.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione della Scuola e la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Lo studente, al quale sia negata l'ammissione all'esame, ha l'obbligo di ripetere nell'anno successivo l'iscrizione e la frequenza per la materia nella quale gli è stata negata l'ammissione all'esame.

Nessun anno di studi è valido se lo studente non abbia ottenuto il diritto all'ammissione agli esami in almeno tre insegnamenti.

Art. 12.

Nel biennio gli esami delle materie del primo anno, elencate all'art. 2, debbono precedere quelli delle materie appartenenti al secondo anno. Nel triennio l'ordine delle materie di insegnamento assegnate rispettivamente ad ogni anno determina l'ordine di precedenza degli esami.

Art. 13.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche e pratiche, e le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio della Scuola.

Nel giudizio degli esami le commissioni tengono conto essenzialmente anche degli studi fatti e dei lavori eseguiti dal candidato durante l'anno accademico.

Art. 14.

Le commissioni per gli esami di profitto nelle materie tecniche o scientifiche vengono nominate dal direttore della Scuola e sono composte da tre professori appartenenti alla Scuola, dei quali uno proprio della materia su cui verte l'esame ed uno libero docente; per le materie artistiche la commissione, presieduta dal direttore, è formata da tutti gli insegnanti di esse con l'aggiunta del libero docente o di persona estranea, ma cultore d'arte.

Art. 15.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da svolgersi nell'ultimo anno di corso;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Entrambi da svolgersi in un periodo di tempo di otto ore;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie di insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria della Scuola, salvo che non ne venga autorizzata la restituzione da parte del direttore.

Art. 16.

La commissione per gli esami di laurea è nominata dal direttore che la presiede ed è composta da undici membri dei quali dieci professori ufficiali ed uno libero docente.

In caso di necessità la commissione può essere costituita anche con non meno di sette membri, dei quali uno libero docente.

Art. 17.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1° ammonizione;

2° interdizione temporanea da uno o più corsi;

3° sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;

4° esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 18.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio della Scuola in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio della Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio della Scuola è inappellabile.

Art. 19.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nella Scuola se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 20.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 21.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 22.

A norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e dell'art. 74 del regolamento generale universitario, i cittadini italiani dimoranti all'estero, o non regnicoli e così gli stranieri, possono essere ammessi, su parere del Consiglio della scuola, all'anno di corso per il quale i titoli di studio da loro conseguiti all'estero siano ritenuti sufficienti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 8 maggio 1933, n. 662.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di L. 10.000 per un decennio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di L. 10.000 per un decennio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 663.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Il limite di impegno, per le sovvenzioni da accordare alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1933-34, in L. 200.000.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 2, tabelle *D* ed *E*).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 3, tabelle *F* e *G*).

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1933-34 è sospeso il versamento di L. 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

Art. 7.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI — Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	1,320,000 —
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n 182) . .	70,000 —
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	17,500 —
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale . .	18,000 —
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	7,000 —
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che, essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità - Spese varie inerenti al funzionamento delle Commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (articoli 3 e 4 del Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1819) - Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della marina mercantile (art. 6 del Regio decreto 8 novembre 1928, numero 2641) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	115,000 —
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	19,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
8	Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*)	100,000 —
9	Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie (*Spesa obbligatoria*)	13,000 —
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	117,000 —
11	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	2,000 —
12	Spese casuali	6,000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua - Manutenzione e pulizia dei locali	300,000 —
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto mercantile (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		2,104,500 —
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	7,000,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	4,000 —
		7,004,000 —
	Spese per la marina mercantile.	
18	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
19	Vigilanza sulla pesca	178,000 —
20	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	4,820,000 —
21	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) - Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile) (*Spesa obbligatoria*)	140,000 —
22	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929) (*Spesa obbligatoria*)	234,000 —
23	Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	15,000 —
		5,387,000 —
	Spese per le Capitanerie di porto.	
24	Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo	7,660,000 —
25	Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	3,620,000 —
26	Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto - Assicurazioni sociali	388,500 —
27	Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di porto	350,000 —
28	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	200,000 —
29	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	169,500 —
30	Indennità al personale, soprassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reali equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto - Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	275,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
31	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese telefoniche e spese varie	1,600,000 —
		14,263,000 —
	Spese per i servizi marittimi.	
32	Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale - Spese per la visita del materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	50,000 —
33	Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi - Spese per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati per le quali lo Stato abbia assunto l'onere del risarcimento in caso di perdita totale	260,035,000 —
34	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (*Spesa obbligatoria*)	1,585,000 —
		261,670,000 —
	Spese per la Milizia portuaria.	
35	Stipendi, paghe e indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati, camicie nere ed allievi camicie nere; indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; contributi per opere di previdenza e di assicurazione; premi di rafferma e indennità per funzioni di grado superiore; spese per educazione fisica; campi e marce d'istruzione e musica; consumo d'energia elettrica; acqua potabile; riscaldamento, biblioteche; provvista e manutenzione vestiario; medicinali; rette ospitaliere; spese per servizi di copiatura ed altre per la Milizia portuaria	6,900,000 —
36	Manutenzione ordinaria, fitto di locali per il Comando gruppo legioni di Milizia portuaria e per i comandi dipendenti; spese di automezzi, natanti e di prevenzione ed estinzione incendi nei porti; casermaggio; armamento; munizionamento; provvista, manutenzione e riparazione di biciclette; spese telefoniche, postali e telegrafiche; mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre spese per il funzionamento della Milizia portuaria	900,000 —
37	Sussidi al personale della Milizia portuaria	20,000 —
38	Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia portuaria	17,500 —
		7,837,500 —
	Spese diverse.	
39	Versamento al bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1277, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del Regio decreto medesimo	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E AUTOMOBILI.	
	Spese generali.	
40	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	*per memoria*
41	Personale delle ferrovie dello Stato comandato a prestar servizio presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili - Stipendi ed assegni da rimborsare all'Amministrazione ferroviaria	650,000 —
42	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione	44,000 —
43	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione ed a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie	50,000 —
44	Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione e al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dell'Ispettorato suddetto	1,040,000 —
45	Spese per il servizio di copiatura a macchina	35,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
46	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	550,000 —
47	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali	22,000 —
48	Spese d'ufficio per i Circoli ferroviari d'ispezione	200,000 —
49	Spese relative al servizio delle automobili	340,000 —
50	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali	14,000 —
51	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	60,000 —
52	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	3,000 —
53	Spese per liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	20,000 —
54	Spese casuali	7,500 —
55	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
56	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		3,026,500 —
	Debito vitalizio.	
57	Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (*Spese fisse*)	200,000 —
58	Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10,000 —
		210,000 —
	Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale.	
59	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (*Spesa obbligatoria*)	12,500 —
60	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	3,200 —
61	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303) (*Spesa obbligatoria*)	179,600,000 —
62	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (*Spesa obbligatoria*)	16,000,000 —
63	Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, liquidate a norma del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 73	2,218,377.17
64	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (*Spesa obbligatoria*)	2,800,000 —
65	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e alle ferrovie economiche d'interesse locale di cui all'art. 1, comma secondo, del Regio decreto 2 agosto 1929, n. 2150	4,800,000 —
66	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)	14,000,000 —
67	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110) (*Spesa obbligatoria*)	200,000 —
		219,735,077.17

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
68	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato	40,000 —
69	Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria - Indennità e assegni (*Spese fisse*)	600,000 —
70	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie - Retribuzioni - Assicurazioni sociali	80,000 —
71	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile	250,000 —
		970,000 —
	Spese diverse.	
72	Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, n. 1176) Spese di visite e perizie Contributo dello Stato a favore del Registro italiano navale ed aeronautico (Regio decreto 11 novembre 1926, n. 2138 e Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1801) Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese d'impianto della vasca medesima (Regio decreto 23 giugno 1927, numero 1429)	32,000,000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI.	
	Spese generali.	
73	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato	10,000 —
74	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio e assimilato	*per memoria*
75	Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione per opere di carattere straordinario nonchè al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato stesso	130,000 —
76	Retribuzioni a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo dei lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione e a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche	40,000 —
77	Spese per l'acquisto di autoveicoli	50,000 —
		230,000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	
78	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio - Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	8,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
79	Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito	96,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
80	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	140,000 —
81	Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	50,000 —
82	Personale avventizio e straordinario - Assegni, indennità di trasferta e di trasloco	2,050,000 —
83	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	100,000 —
84	Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato e alle rispettive famiglie	100,000 —
85	Spese di ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti	150,000 —
86	Spese relative al servizio degli autoveicoli	250,000 —
87	Spese di liti ed arbitraggi e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate	50,000 —
		98,890,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese per i servizi della marina mercantile:	
	a) Spese generali	2,104,500 —
	b) Debito vitalizio	7,004,000 —
	c) Spese per la marina mercantile	5,387,000 —
	d) Spese per le capitanerie di porto	14,263,000 —
	e) Spese per i servizi marittimi	261,670,000 —
	f) Spese per la Milizia portuaria	7,837,500 —
	g) Spese diverse	*per memoria*
		298,266,000 —
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili:	
	a) Spese generali	3,035,500 —
	b) Debito vitalizio	210,000 —
	c) Strade ferrate, tramvie, automobili e servizi di navigazione lacuale	219,735,077.17
		222,980,577.17
	Totale del titolo I - Spesa ordinaria	521,246,577.17
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	a) Spese generali	970,000 —
	b) Spese diverse	32,000,000 —
		32,970,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili:	
	a) Spese generali	230,000 —
	b) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	8,000,000 —
	c) Costruzione di strade ferrate	98,890,000 —
		107,120,000 —
	Totale del titolo II - Spesa straordinaria	140,090,000 —
	Totale della categoria I (Spese ordinarie e straordinarie)	661,336,577.17

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	661,336,577.17

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Appendice n. 1.

TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi postali.*	
1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	605,000,000 —
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	40,000 —
3	Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi, in ragione della metà dell'importo, a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici a norma dei Regi decreti 15 luglio 1923, n. 1694, e 3 gennaio 1926, n. 37	400,000 —
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058)	350,000 —
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	250,000 —
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali - Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	10,000,000 —
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	6,000,000 —
8	Proventi del servizio vaglia postali	28,000,000 —
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali	18,000,000 —
	Totale della Sezione I	668,040,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SEZIONE II. — *Proventi del telegrafo.*	
10	Telegrafi	110,000,000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . .	7,500,000 —
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . .	1,500,000 —
14	Proventi radiotelegrafici	1,000,000 —
15	Proventi del servizio radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917)	2,000,000 —
	Totale della Sezione II . . .	123,000,000 —
	SEZIONE III. — *Proventi vari.*	
16	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	26,800,000 —
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	3,000,000 —
18	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie	*per memoria*
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21) . . .	*per memoria*
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	15,500,000 —
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona .	16,200,000 —
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	7,500,000 —
23	Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 902	18,000,000 —
24	Affitti dovuti dai locatari delle case economiche ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243	900,000 —
2	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	87,900,000 —
	Totale del Titolo I - Entrata ordinaria . . .	878,940,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
26	Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici: 8ª delle 10 rate di cui all'art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 . . . . L. 10.000.000 4ª delle 12 rate di cui alla legge 26 maggio 1930 n. 694 . . . . » 5.000.000 3ª delle 8 rate di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 . . . . » 10.000.000	25,000,000 —
27	Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa dell'azienda medesima per l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale-telegrafica (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243 e art 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) (8ª delle 10 rate)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
28	Anticipazione della Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli edifici postali e telegrafici ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1327 (4ª ed ultima rata)	9,200,000 —
	Toatle del Titolo II. — Entrata straordinaria	34,200,000 —
	TITOLO III. — Partite di giro.	
29	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini per il piccolo risparmio, mediante l'acquisto di buoni postali fruttiferi da parte degli inscritti ai diversi dopolavoro (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980)	1,000,000 —
30	Imposte, tasse e ritenute erariali su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi	45,000,000 —
	Totale del Titolo III	46,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO.

TITOLO I. — Entrata ordinaria.		
Sezione 1ª. — Proventi dei servizi postali		668,040,000 —
Sezione 2ª. — Proventi del telegrafo		123,000,000 —
Sezione 3ª. — Proventi vari		87,900,000 —
Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria		878,940,000 —
Titolo II. — Entrata straordinaria		34,200,000 —
Titolo III. — Partite di giro		46,000,000 —
Totale generale dell'Entrata		959,140,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Sezione I - § 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi.*	
1	Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo e aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	321,000,000 —
2	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero e presso gli uffici di 1ª classe	11,000,000 —
3	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	20,000 —
4	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	25,180,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre amministrazioni	1,500,000 —
6	Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al Direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	144,000 —
7	Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ed estranei all'Amministrazione	70,000 —
8	Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico ai termini del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 99 - Indennizzi per infortuni e danni	490,000 —
9	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5,625,000 —
10	Indennità di tramutamento	550,000 —
11	Spese per medicinali e per visite medico-fiscali nei casi di malattie comuni - Spese per visite mediche e per le prime	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	ed immediate cure di assistenza medico-farmaceutica nei casi di infortunio sul lavoro (art. 38 e 39 del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 99) - Spese per acquisto e riparazioni di cassette di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici - Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario	275,000 —
12	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, indennità di frontiera e per maneggio valori - Indennità di residenza disagiata al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale (*Spese fisse*)	150,000 —
13	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	435,000 —
14	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	11,000,000 —
15	Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine e agli uffici italiani all'estero (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91 e Regio decreto 4 maggio 1931, n. 541)	50,000 —
16	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (art. 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042, e art. 1° del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739)	15,000 —
17	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	400,000 —
18	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1° gennaio 1925 alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo. (*Spese fisse*)	50,000 —
19	Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale postelegrafico e della metà delle penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori postelegrafici ed agli agenti rurali ai sensi rispettivamente del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37	200,000 —
20	Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791; 2 agosto 1929, n. 1477)	1,000,000 —
21	Spese varie per la Milizia postelegrafica (Regio decreto 16 luglio 1925, n. 1466 e legge 8 luglio 1929, n. 1373)	1,830,000 —
22	Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1271, modificato dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1565	725,000 —
	Totale del § 1	381,709,000 —
	§ 2. — *Debito vitalizio.*	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	72,000,000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti	1,000,000 —
25	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287, Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966)	11,000,000 —
	Totale del § 2	84,000,000 —
	Totale della Sezione 1	465,709,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Sezione II. — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1° — *Servizi postali.*	
26	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	6,000,000 —
27	Spese di liti	25,000 —
28	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca della Direzione generale delle poste e telegrafi	15,000 —
29	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*)	37,300,000 —
30	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	1,180,000 —
31	Sussidi al personale dei servizi rurali	390,000 —
32	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*)	39,650,000 —
33	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 6.000 annue ed alle loro famiglie	35,000 —
34	Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi	5,000,000 —
35	Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali; per nolo, manutenzione, riparazione, rinnovamento, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, pel trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico	27,040,430 —
36	Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana - Spostamento di stazioni - Prolungamento di linee - Variazioni di tracciato - Costruzioni di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali	3,800,000 —
37	Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	500,000 —
38	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	10,000 —
39	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri postali - Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	7,800,000 —
40	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse	5,600,000 —
41	Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi - Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi	480,000 —
42	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta - Pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Insegne per uffici postali e postelegrafici - Montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale, relativo esercizio e manutenzione degli impianti stessi - Acquisto e riparazione di carretti per il trasporto effetti postali - Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali	5,000,000 —
43	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	7,200,000 —
44	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	2,110,000 —
45	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione	1,420,000 —
	Totale del § 1	150,555,430 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 2. — *Servizio dei risparmi.*	
46	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	65,000 —
47	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	500,000 —
48	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	80,000 —
49	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	2,500,000 —
50	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle Regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (art. 4 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686)	500,000 —
51	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2.50 per mille sull'eccedenza stessa (art. 3 del Regio decreto 21 aprile 1927, n. 686)	*per memoria*
	Totale del § 2	3,645,000 —
	§ 3. — *Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.*	
52	Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali	700,000 —
53	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali . . .	10,000 —
	Totale del § 3 . . .	710,000 —
	Totale della Sezione II . . .	154,910,430 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.*	
54	Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,200,000 —
55	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali	650,000 —
56	Spese di liti	10,000 —
57	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica Spese di cambio	18,750,000 —
58	Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa, ai sensi dell'art 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 427	21,000,000 —
59	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici .	200,000 —
60	Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fonotelegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici, temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzioni; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina e bolgette pei fattorini	5,000,000 —
61	Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispon-	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	dersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	9,000,000 —
62	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	300,000 —
63	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000 —
64	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini - Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti in dipendenza di lavori eseguiti in mare - Spesa per il servizio di guardapprodo dei cavi sottomarini	2,250,000 —
65	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radiotelegrafiche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo - Spese per compensi da corrispondersi al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico - Trasporto di materiale radiotelegrafico e dazio di confine - Spese per la istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radiotelegrafici - Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radioelettrici	810,000 —
66	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	150,000 —
67	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie: impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche	700,000 —
68	Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	100,000 —
69	Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali	20,000 —
70	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142)	2,500,000 —
71	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - *Spesa ripartita* - 11ª delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della Sezione III	65,068,618.56
	SEZIONE IV. - § 1° *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
72	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	60,100 —
73	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (*Spese fisse*)	600,000 —
74	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, trasporto e facchinaggio e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse relative all'Amministrazione provinciale	5,900,000 —
75	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi, stampati speciali e trasporto stampati	2,650,000 —
76	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per i registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi, eseguiti dall'Istituto poligrafico	8,575,000 —
77	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	25,000 —
78	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	400,000 —
79	Istruzione al personale - Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia - Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media	55,000 —
80	Retribuzione al personale delle ricevitorie, degli uffici di 1ª classe e delle agenzie (*Spese fisse*)	112,160,000 —
81	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie - Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,850,000 —
82	Sussidi ai titolari ed ex-titolari di uffici di 1ª classe e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani	100,000 —
83	Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 23 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37)	500,000 —
84	Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche	*per memoria*
85	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postale-telegrafico amministrativi internazionali - Acquisto di buoni risposta	140.000 —
86	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus e sulle ferrovie metropolitane (*Spese fisse*)	1,350,000 —
87	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923, e Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055) - Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7; 15 agosto 1926 n. 1733 e 27 settembre 1926, n. 2226	2,400,000 —
88	Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione - Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione - Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese di facchinaggio e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione - Costruzione di casotti e padiglioni in muratura o con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili pei guardafili	5,000,000 —
89	Spese casuali	50,000 —
90	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	3,000 —
91	Fitti di locali di proprietà privata (*Spese fisse*)	4,900,000 —
92	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	15,000 —
93	Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1926, numero 2243)	250,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
94	Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale Sezione postale-telegrafica-telefonica .	120,000 —
95	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e di telefonia (art. 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483) .	50,000 —
96	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) *(Spesa ripartita* - 30ª delle trentacinque annualità) .	65,000 —
97	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) *(Spesa ripartita* 17ª delle venti annualità) .	23,268 —
98	Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici: 8ª delle 10 rate di cui all'art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 . . . L. 10.000.000 4ª delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 1930, n. 694 . . . . . » 5.000.000 3ª delle otto rate di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 . . . . » 10.000.000	25,000,000 —
99	Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni somministrate all'Amministrazione delle poste e telegrafi per la costruzione di edifici postali-telegrafici a norma dell'art. 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1327	600,000 —
100	Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società Italo Radio per la cessione del Centro-radio-telegrafico di Torrenove fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (5ª e 6ª delle 55 semestralità)	400,000 —
101	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, numero 520	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	173,244,268 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
102	Avanzo della gestione (art. 15 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520): 1°) Quota da versarsi al Tesoro L. 20.007.683,44 2°) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243, e art. 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, numero 1284) . . . . *per memoria*	20,007,683.44
	Totale del § 2 . . .	20,007,683.44
	Totale della Sezione IV . . .	193,251,951.44
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria . . .	878,940,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Assegnazioni straordinarie.*	
103	Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli da acquistarsi ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1209 8ª delle dieci rate) . . . . L. 10.000.000 Legge 26 maggio 1930, n. 694 (4ª delle 10 rate) . » 5.000.000 Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1327 (4ª ed ultima rata) . . . . » 9.200.000 Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 (3ª delle otto rate . . . . » 10.000.000	34,200,000 —
104	Assegnazione straordinaria per l'acquisto o la costruzione di case economiche per il personale postelegrafonico (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243 e art. 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 - 8ª delle 10 rate . . .	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	34,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
105	Rimborso del valore dei francobolli applicati, dagli inscritti ai dopolavoro, su cartellini per il piccolo risparmio, da convertirsi in buoni postali fruttiferi (Regio decreto 23 giugno 1930, n. 980)	1,000,000 —
106	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale	45,000,000 —
	Totale del Titolo III	46,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

Denominazione	Competenza
SEZIONE I. - § 1. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi	381,709,000 —
§ 2. — Debito vitalizio	84,000,000 —
SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
§ 1. — Servizi postali	150,555,430 —
§ 2. — Servizio dei risparmi	3,645,000 —
§ 3. — Servizio dei conti correnti e degli assegni postali	710,000 —
SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	65,068,618.56
SEZIONE IV - § 1. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	173,244,268 —
§ 2. — Avanzo di gestione	20,007,683.44
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	878,940,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	SEZIONE I. — Assegnazioni straordinarie	34,200,000 —
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO	46,000,000 —
	Totale generale della spesa	959,140,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice n. 2. TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi telefonici.*	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	56,000,000 —
2	Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo	1,250,000 —
3	Canoni per cessioni di traffico interprovinciale alle Società concessionarie delle cinque zone telefoniche	3,150,000 —
4	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane - Canoni dovuti per concessioni di linee private	21,000,000 —
5	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	50,000 —
	Totale della Sezione I	81,450,000 —
	SEZIONE II. — *Proventi vari.*	
6	Proventi vari	1,400,000 —
7	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925	150,000 —
8	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'art. 25 della convenzione	*per memoria*
9	Ritenuta 6 per cento in conto pensioni versata dal personale telefonico che ha chiesto l'applicazione del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 871	*per memoria*
10	Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto delle gestioni degli esercizi precedenti	*per memoria*
	Totale della sezione II	1,550,000 —
	Totale del titolo I	83,000,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (articolo 23 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884 - 9ª delle 20 annualità)	21,500,000 —
12	Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato	1,300,000 —
13	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897, e legge 3 luglio 1930, n. 945 - 4ª delle sei rate)	60,000,000 —
	Totale del titolo II	82,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	81,450,000 —
Sezione II. — Proventi vari	1,550,000 —
Totale del titolo I	83,000,000 —
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	82,800,000 —
Totale generale dell'entrata	165,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese di personale.*	
1	Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caro-viveri e indennità di servizio	6,275,000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	515,000 —
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	225,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, nonchè a quello di altre Amministrazioni	300,000 —
5	Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico (art. 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88)	1,500,000 —
6	Sussidi al personale	30,000 —
7	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	16,200,000 —
8	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1460 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti - Liquidazione residuale dei compensi di buona uscita, indennizzi, premi, ecc. comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo cessato in conseguenza del passaggio dei telefoni all'industria privata	200,000 —
9	Indennità per servizio di notte	530,000 —
10	Retribuzione al personale diurnista	2,500,000 —
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	155,000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'art 10 del Regio decreto n 884 del 14 giugno 1925 ed il personale diurnista, in conformità delle norme contenute nei Regi decreti nn. 3158 e 3184 del 30 dicembre 1923, e relativi regolamenti	800,000 —
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	100,000 —
	Totale della sezione I	29,330,000 —
	SEZIONE II. — § 1. *Spese d'esercizio.*	
14	Spese d'ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aereazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni, rilegature di registri; locomozione; postali e telegrafiche; visite medico-fiscali, medicinali Uniformi al personale subalterno e vestaglie al personale femminile	1,250,000 —
15	Contributo all'Istituto centrale di statistica (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	2,000 —
16	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	4,500,000 —
17	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali - Spese per missioni di studio all'estero	40,000 —
18	Abbuoni e rimborsi vari	10,000 —
19	Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	650,000 —
20	Spese di liti	15,000 —
21	Spese di fitto di locali di proprietà privata	320,000 —
22	Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici di alta frequenza e radiotelefoniche; spese di spostamento e di protezione dei cir-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	cuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico - Spese di trasporto e di dogana - Arredamento dell'officina di riparazione Fornitura di camiciotti al personale meccanico - Energia elettrica per impianti tecnici - Mano d'opera sussidiaria Locomozione - Indennità e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Impianti telefonici di servizio negli uffici dell'Azienda Servitù di appoggio - Annualità di rimborso, senza interessi, delle anticipazioni di Comuni e di altri enti per costruzioni telefoniche ai sensi dell'art. 29 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302	5,500,000 —
23	Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	100,000 —
24	Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica - Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazioni di proprietà sociale - Affitto circuiti, canalizzazioni e impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zone inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato	4,150,000 —
25	Spese casuali	10,000 —
26	Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda - Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni di opera in conseguenza della unificazione dei servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda	1,600,000 —
27	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle concessioni (articolo 25 delle convenzioni speciali)	*per memoria*
28	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali rischi per incendi	140,000 —
29	Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	25,000,000 —
30	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa concesse in base alla legge 20 marzo 1913, n. 233, per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (19ª annualità di rimborso)	2,893,175.28
31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà dell'Azienda	130,000 —
32	Versamento del 10 per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
	Totale del § 1	46,340,175.28
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
33	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	7,329,824.72
	Totale della sezione II	53,670,000 —
	Totale del titolo I	83,000,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
34	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti - Spesa per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 luglio 1930, n. 945)	59,500,000 —
35	Indennità di missione al personale dell'Azienda Competenze e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, nonchè per la posa di un cavo telegrafico-telefonico e per l'impianto di stazioni radiotelefoniche fra il continente e la Sardegna (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 e leggi 17 giugno 1929, n. 1029, 3 luglio 1930, n. 945)	500,000 —
36	Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte, nonchè dei canoni di affitto per l'uso degli stabili demaniali	22,800,000 —
	Totale del titolo II	82,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Sezione I. — Spese di personale	29,330,000 —
	Sezione II:	
	§ 1. — Spese di esercizio	46,340,175.28
	§ 2. — Avanzo di gestione	7,329,824.72
	Totale del titolo I. — Parte ordinaria	3,000,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	82,800,000 —
	Totale generale della spesa	165,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice n. 3.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, d.-l. legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		3,000,000,000 —
	A) Viaggiatori	1.100.000.000	
	B) Bagagli e cani	34.000.000	
	C) Merci a grande velocità	320.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	1.546.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		5,000,000 —
	A) Viaggiatori	2.600.000	
	B) Bagagli e cani	50.000	
	C) Merci a grande velocità	200.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.150.000	
	Totale del § 1		3,005,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		32,000,000 —
	A) Pigioni di locali	18.000.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.200.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	7.000.000	
	D) Canoni per concessioni di binari di raccordo	3.500.000	
	E) Canoni per pedaggi e attraversamenti	1.000.000	
	F) Diversi	300.000	
4	Telegrammi privati		1,000,000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		2,500,000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		27,000,000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	20.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	7.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		14,400,000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100,000 —
9	Utili di magazzino		15,000,000 —
	Totale del § 2		92,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18,000,000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.500.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	4.000.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		52,000,000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	26.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	6.300.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	400.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	1.700.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	1.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria	3.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	20.000	
	L) Ricuperi diversi	13.500.000	
12	Ricuperi dei servizi		19,000,000 —
13	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie Sicule		100,000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti		9,000,000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		9,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	6,600,000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dalla Amministrazione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269)	18,000,000 —
18	Canone a carico del « Dopolavoro ferroviario » per la sede di Roma (cap. n. 47 della spesa)	500,000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche	16,000,000 —
	Totale del § 3	148,700,000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*	
20	Proventi eventuali	12,000,000 —
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria centrale . . . 1.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc. . . . 1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 58 della spesa) . . . 4.000.000	
	D) Differenze di cambio . . . *per memoria*	
	E) Ferrovie secondarie Sicule . . . *per memoria*	
	F) Diversi . . . 5.000.000	
21	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2, del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439)	*per memoria*
22	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
23	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	*per memoria*
24	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	675,000,000 —
	Totale del § 4	687,000,000 —
	Totale della Sezione I	3,932,700,000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
25	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	*per memoria*
26	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 49 della spesa)	*per memoria*
28	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitolo n. 50 della spesa	*per memoria*
	A) Ricavi dalla demolizione ed alienazione del materiale rotabile e navi-traghetto . . *per memoria*	
	B) Proventi della liquidazione dell'esercizio navigazione . . . *per memoria*	
	C) Parte disponibile dell'assegno annuo pel Fondo di riserva delle spese impreviste (art. 2, comma 6° del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439) . . . *per memoria*	
29	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 51 della spesa)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
30	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . *per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . *per memoria*	
	Totale della Sezione II	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE

ENTRATE D'ESERCIZIO

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SEZIONE I — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3,005,000,000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	ü2, 000, 000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	148, 700, 000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	687, 000, 000 —
	Totale della Sezione I	3,932,700,000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria	3,932.700,000 —

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
32	Somme da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472	350, 000, 000 —
33	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	75, 000, 000 —
	A) Lavori patrimoniali . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui capitolo n. 68 della spesa) . *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 68 della spesa) . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare (cap. n. 68 della spesa) . *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 70 della spesa) . *per memoria*	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 60 della spesa) . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui . *per memoria*	
	2. Ricavi . *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	C) Materiale d'esercizio (cap. n. 67 della spesa)	*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiali d'esercizio in genere . . . *per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . . . *per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto	75.000.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitoli nn. 50 e 65 della spesa) . . . 75.000.000		
	E) Diversi	*per memoria*	
	Totale del Titolo II		425,000,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.		
	§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
34	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 71 e 72 della spesa)		*per memoria*
35	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439)		*per memoria*
36	Forniture ai servizi (cap. n. 72 della spesa)		775,000,000 —
37	Ricavi per vendite e accrediti diversi (cap. n. 72 della spesa)		75,000,000 —
38	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. n. 73 della spesa)		*per memoria*
39	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. n. 74 della spesa		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
40	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. n. 75 della spesa)		*per memoria*
	Totale del § 1		850,000,000,—
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida ».* (Regi decreti 5 marzo 1925, n. 342, e 4 febbraio 1932, n. 125).		
41	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 77 della spesa)		*per memoria*
42	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (cap. n. 78 della spesa)		180,000,000 —
	A) Generi diversi	180.000.000	
	1. Ricavi per vendite . . . 180.000.000		
	2. Introiti e ricuperi diversi . . . *per memoria*		
	3. Deficienze e simili . . . *per memoria*		
	B) Pesce fresco	*per memoria*	
	1. Ricavi per vendite . . . *per memoria*		
	2. Deficienze e simili . . . *per memoria*		
	Totale del § 2		180,000,000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*		
43	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 79 della spesa)		655,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione	285.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo	190.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata	180.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
44	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 80 della spesa)		49,000,000 —
	A) Officine lavori	16.900.000	
	B) Cantieri per l'elettrificazione	6.500.000	
	C) Centrali elettriche	24.000.000	
	D) Tipolitografia	1.600.000	
45	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 81 della spesa)		229,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione	226.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo . . . 200.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello Stretto di Messina . . . 1.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi . . . 25.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione	3.000.000	
	Totale del § 3		933,000,000 —
	Totale del Titolo III		1,963,000,000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915).		
46	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 82-A della spesa)	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. n. 82-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498).		
47	Ritenute al personale		76,500,000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, numero 2373)	74.200.000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.400.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, numero 418)	900.000	
48	Entrate diverse		3,500,000 —
49	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. n. 21 della spesa)		405,000,000 —
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	322.000.000	
	B) Per caro viveri	83.000.000	
	C) Per accantonamento in conto capitale	*per memoria*	
50	Ricupero di somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1972)		6,500,000 —
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale		300,000 —
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		53,500,000 —
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi		500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 87 della spesa)	7,000 —
	Totale del titolo V	545,807,000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2521 e 31 gennaio 1924, n. 171).	
55	Ritenute ordinarie	100,000 —
56	Entrate diverse	*per memoria*
57	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa)	2,000,000 —
58	Interessi sul patrimonio della gestione	300,000 —
	Totale del Titolo VI	2,400,000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
59	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, n. 2269 e 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) (capitoli nn. 92 e 93 della spesa)	41,500,000 —
	Gestione.	
60	Affitti delle case	19,000,000 —
61	Proventi e ricuperi diversi	5,000,000 —
62	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
	Totale del Titolo VII	65,500,000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499, 7 febbraio 1926, n. 187; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314).	
63	Contributo del personale	19,500,000 —
64	Multe al personale	1,100,000 —
65	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento	100,000 —
66	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499)	2,100,000 —
67	Interessi sul fondo dell'Opera	7,500,000 —
68	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000 —
69	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	750,000 —
70	Entrate diverse ed eventuali	2,502,000 —
	A) Ricupero del disavanzo della gestione . . 2.302.000	
	B) Diverse . . 200.000	
	Totale del Titolo VIII	33,602,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314).		
71	Introiti della gestione (cap. n. 109 della spesa)		16,500,000 —
	A) Riscossioni per ritenute, percentuali sulle cessioni	4.200.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.200.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	1.500.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	2.400.000	
	E) Reintegri al Fondo	5.700.000	
	F) Avanzo della gestione, dei mutui al personale (cap. n. 111-*e* della spesa)	1.500.000	
	Totale del Titolo IX		16,500,000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913 n. 641 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314).		
	Patrimonio.		
72	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. n. 110 della spesa)		81,500,000 —
	Gestione.		
73	Introiti della gestione (cap. n. 111 della spesa)		90,600,000 —
	Totale del Titolo X		172,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; 27 gennaio 1924, n. 203 e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).	
	Patrimonio.	
74	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 112 della spesa)	1,000,000 —
	Gestione.	
75	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli nn. 113 e 114 della spesa)	15,500,000 —
76	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. n. 115 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	16,500,000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.	
	(Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
77	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. n. 116 della spesa)	*per memoria*
78	Ricuperi diversi (cap. n. 116 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
79	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. n. 117 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO XIII. — Operazioni per conto di terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione.	
80	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 118 della spesa)	1,150,000,000 —
81	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 119 della spesa)	70,000,000 —
82	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati (cap. n. 120 della spesa)	1,600,000,000 —
83	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (cap. n. 121 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	2,820,000,000 —
	TITOLO XIV. — Partite di giro.	
84	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 122 della spesa)	66,200,000 —
85	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 123 della spesa)	178,000,000 —
86	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 124 della spesa)	8,000,000 —
87	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (cap. n. 125 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV	**252,200,000 —**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3,932,700,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	425,000,000 —
	Totale delle entrate, ordinarie e straordinarie	4,357,700,000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini	850,000,000 —
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »	180,000,000 —
	§ 3. — Officine e scorte	933,000,000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	545,807,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,400,000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	65,500,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	33,602,000 —
	Titolo IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	16,500,000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	172,100,000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16,500,000 —
	Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi in Albania	—
	Titolo XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc.	2,820,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	5,635,409,000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	252,200,000 —
	Totale generale dell'entrata	10,245,309,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 23 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		58,600,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	44.200.000	
	B) Magazzini ed agenzie	14.400.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		4,000,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	2.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	2.000.000	
	Totale del § 1		62,600,000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		712,500,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	42.200.000	
	B) Stazioni	478.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	192.300.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		48,500,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	900.000	
	B) Stazioni	37.800.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.600.000	
	D) Convogli	8.200.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		2,500,000 —
	Totale del § 2		763,500,000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		30,500,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	15.000.000	
	B) Controlli prodotti	15.500.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		900,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	300.000	
	B) Controlli prodotti	600.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte		5,000,000 —
	Totale del § 3		36,400,000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		333,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	36.500.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	227.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, e personale di condotta)	38.500.000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	31.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
10	**Forniture, spese ed acquisti.**			310,800,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		4.000.000	
	B) Locomozione a vapore		223.000.000	
	1. Combustibile	198.000.000		
	2. Spese diverse	25.000.000		
	C) Locomozione elettrica		73.800.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	70.000.000		
	2. Spese diverse	3.800.000		
	D) Locomozione a vapore ed elettrica		10.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	7.700.000		
	2. Spese diverse	2.300.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			435,000,000 —
	Totale del § 4			1,078,800,000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			298,500,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		70.700.000	
	B) Sorveglianza della linea		25.000.000	
	C) Manutenzione della linea		134.500.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		28.000.000	
	E) Operai		40.300.000	
13	Forniture, spese ed acquisti.			62,000,000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		4.000.000	
	B) Linea		28.000.000	
	C) Impianti di elettrificazione		2.000.000	
	D) Stazioni - Illuminazione		16.500.000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica		11.500.000	
14	Manutenzione della linea			204,000,000 —
	Totale del § 5			564,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).			
15	Personale			9,800,000 —
	A) Servizio movimento		2.000.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		100.000	
	C) Servizio materiale e trazione		3.200.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni		4.500.000	
16	Forniture, spese ed acquisti.			2,800,000 —
	A) Sezioni e reparti		30.000	
	B) Stazioni		360.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		10.000	
	D) Convogli		20.000	
	E) Locomozione		2.100.000	
	1. Combustibile	1.700.000		
	2. Spese diverse	400.000		
	F) Linea		275.000	
	G) Indennizzi		5.000	
17	Manutenzione del materiale rotabile			3,000,000 —
18	Manutenzione della linea			3,200,000 —
	Totale del § 6			18,800,000 —
	§ 7. — *Manutenzione dello Stretto di Messina.*			
19	Personale			2,700,000 —
20	Forniture, spese ed acquisti.			5,000,000 —
	A) Combustibile		2.000.000	
	B) Spese diverse		3.000.000	
	Totale del § 7			7,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*	
21	Contributo al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. n. 49 dell'entrata)	405,000,000 —
22	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171) (cap. n. 57 dell'entrata) . . .	2,000,000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni	400,000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale . . .	30,000,000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405)	5,800,000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale	2,200,000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2918 e 8 gennaio 1925, n. 34)	5,500,000 —
28	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1908)	2,100,000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	1,300,000 —
	A) Pel trasporto di persone 400.000	
	B) Pel trasporto di materiali 900.000	
	Totale delle « Spese generali di personale »	454,300,000 —
	Spese generali diverse.	
30	Avvisi, orari, e pubblicazioni diverse	5,500,000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici 100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti a lavori statistici 5.400.000	
31	Imposte e tasse	7,000,000 —
32	Spese giudiziali e contenziose	950,000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	900,000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . .	5,000,000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . .	5,600,000 —
36	Spese per la sorveglianza dei trasporti	4,000,000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	12,200,000 —
38	Compensi ad altre Amministrazioni per servizi coi loro treni e per servizi su tronchi in esercizio speciale . . .	2,100,000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	8,500,000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esersizio e la manutenzione degli autoveicoli	2,100,000 —
	A) Pel trasporto di persone. 1.100.000	
	B) Pel trasporto di materiali 1.000.000	
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 12 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2850)	1,200,000 —
42	Spese casuali (art. 141 del regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)	250,000 —
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12,000,000 —
44	Spese diverse	10,000,000 —
	Totale delle « spese generali diverse » . . .	77,300,000 —
	Totale del § 8 . . .	531,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 9. — *Servizi secondari.*		
45	Servizi accessori ad impresa od in economia		3,400,000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269)		19,000,000 —
47	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 227) (cap. n. 18 dell'entrata)		500,000 —
	Totale del § 9		22,900,000 —
	Totale della Sezione I		3,086,800,000 —
	Sezione II. — *Spese complementari.*		
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, penultimo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439).		
48	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 25 e 26 dell'entrata)		56,000,000 —
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 27 dell'entrata)		65,000,000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 28 e 33-D-1 dell'entrata)		75,000,000 —
51	Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 29 e 33-A-4 dell'entrata)		*per memoria*
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 30 dell'entrata)		4,000,000 —
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	3.750.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150.000	
	Totale della Sezione II		200,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Sezione III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		608,200,000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.711.487,64	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	39.027.657,09	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	542.614.536,35	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.326.879,95	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.519.438,97	
54	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		4,000,000 —
	A) per aumenti della dotazione di magazzino	—	
	B) per spese patrimoniali e di elettrificazione	4.000.000	
55	Assegno al fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto 26 maggio 1932, n. 563)		20,000,000 —
56	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
57	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
58	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20-*c* dell'entrata)	3,000,000 —
59	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	*per memoria*
60	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	4,780,000 —
	A) per la elettrificazione delle linee (cap. n. 33-*b* dell'entrata) . . . 4.460.000	
	B) per impianti e lavori di carattere patrimoniale 320.000	
	Totale del § 1	640,100,000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
61	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	3,000,000 —
62	Contributo all'erario per linee cedute in esercizio ad altre Amministrazioni	2,800,000 —
	Totale del § 2	5,800,000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
63	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6 secondo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
	Totale della Sezione III	645,900,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	62,600,000 —
	§ 2. — Servizio movimento	763,500,000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	36,400,000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1,078,800,000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	564,500,000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	18,800,000 —
	§ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina	7,700,000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	531,600,000 —
	§ 9. — Servizi secondari	22,900,000 —
	Totale della Sezione I	3,086,800,000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	200,000,000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie:*	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti alla azienda ferroviaria	640,100,000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria	5,800,000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	3,932,700,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
64	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
65	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (cap. numero 33-D-1 dell'entrata)	110,000,000 —
66	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto	30,000,000 —
67	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 33-C dell'entrata)	36,000,000 —
68	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo n. 31-A-1, 2 e 3 dell'entrata	69,000,000 —
69	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 31-B dell'entrata)	180,000,000 —
70	Miglioramenti alle linee ed agli impianti (cap. n. 31-A-4 dell'entrata	*per memoria*
71	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 34 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	425,000,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
72	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 34, 36 e 37 dell'entrata)	850,000,000 —
73	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 38 dell'entrata)	*per memoria*
74	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
75	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 40 dell'entrata)	*per memoria*
76	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439)	*per memoria*
	Totale del § 1	850,000,000 —
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida ».* (Regio decreto 5 marzo 1925, n. 342 e 4 febbraio 1932, n. 125)	
77	Spese d'impianto (cap. n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . *per memoria*	
78	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 42 dell'entrata)	180,000,000 —
	A) Generi diversi . . . 180.000.000	
	1. Acquisti generi . . . 180.000.000	
	2. Acquisti materie accessorie . *per memoria*	
	3. Spese per premi, compensi, ecc. *per memoria*	
	4. Addebiti per eccedenze e simili *per memoria*	
	5. Ammortamento del materiale di esercizio . . . *per memoria*	
	6. Diverse . . . *per memoria*	
	B) Pesce fresco . . . *per memoria*	
	1. Acquisti . . . *per memoria*	
	2. Spese per premi, compensi, ecc. *per memoria*	
	3. Addebiti per eccedenze e simili *per memoria*	
	4. Diverse . . . *per memoria*	
	Totale del § 2	180,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
79	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 43 dell'entrata)			655,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione		285.000.000	
	1. Personale	114.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	171.000.000		
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		190.000.000	
	1. Personale	105.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	85.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata		180.000.000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	155.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	25.000.000		
80	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 44 dell'entrata)			49,000,000 —
	A) Officine lavori		16.900.000	
	1. Personale	2.900.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	14.000.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		6.500.000	
	1. Personale	1.500.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	5.000.000		
	C) Centrali elettriche		24.000.000	
	1. Personale	2.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.000.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	4.000.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti	16.000.000		
	D) Tipolitografia		1.600.000	
	1. Personale	700.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	900.000		
81	Materiali di scorta - Materie ricevute (cap. n. 45 dell'entrata)			229,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione		226.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	200.000.000		
	2. Scorte fisse per navi-traghetto dello stretto di Messina	1.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	25.000.000		
	B) servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		3.000.000	
	Totale del § 3			933,000,000 —
	Totale del Titolo III			1,963,000,000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1915)			
82	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. n. 46-*a* dell'entrata)		*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. n. 46-*b* dell'entrata)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV			

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI	
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 Regio decreto 23 marzo 1924, n. 495)	
83	Pensioni	450,000,000 —
84	Indennità per caro-viveri	83,000,000 —
85	Sussidi	300,000 —
86	Pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1972)	12,500,000 —
	A) Pensioni . . . 10.500.000	
	B) Caro-viveri . . . 2.000.000	
87	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 54 dell'entrata)	7,000 —
88	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del Titolo V	545,807,000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).	
89	Pensioni	2,400,000 —
90	Sussidi	*per memoria*
91	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI	2,400,000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553)	
	Patrimonio.	
92	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553; 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, n. 2269; 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) (cap. n. 59 dell'entrata)	40,000,000 —
93	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. n. 59 dell'entrata)	1,500,000 —
	Gestione.	
94	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	16,500,000 —
95	Imposte e sovrimposte	200,000 —
96	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1,100,000 —
97	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	1,800,000 —
98	Manutenzione ordinaria	2,700,000 —
99	Manutenzione straordinaria	1,000,000 —
100	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
101	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti	700,000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269) . . . 200.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . 500.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo VII	65,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187; leggi 22 dicembre 1927, n. 2686; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 del Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314).	
102	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ex-agenti	13,000,000 —
103	Sussidi straordinari	1,000,000 —
104	Indennità di buonuscita	16,500,000 —
105	Assegni alimentari	1,000,000 —
106	Assegni giornalieri di malattia	2,100,000 —
107	Rimborsi di ritenute	2,000 —
108	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII	33,602,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.	
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314).	
109	Spese della gestione (cap. n. 71 dell'entrata)	16,500,000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni — 3.455.000	
	B) Pagamenti di quote mensili — 4.400.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo — 80.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione — 145.000	
	E) Versamento dell'avanzo — 8.420.000	
	Totale del Titolo IX	16,500,000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 28 agosto 1930, n. 1314).	
	Patrimonio.	
110	Somme mutuate al personale (cap. n. 72 dell'entrata)	81,500,000 —
	Gestione.	
111	Spese della gestione (cap. n. 73 dell'entrata)	90,600,000 —
	A) Quote riversate in conto capitale — 81.500.000	
	B) Interessi sui capitali del fondo di garanzia per le cessioni — 1.500.000	
	C) Interessi sui capitali del fondo pensioni e sussidi — 6.100.000	
	D) Spese eventuali — *per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 71-*f* dell'entrata) — 1.500.000	
	Totale del Titolo X	172,100,000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; 27 gennaio 1924, n. 203 e Decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).	
	Patrimonio.	
112	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 74 della entrata)	1,000,000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case — 985.000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione — 15.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Gestione.	
113	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. n. 75 dell'entrata)	15,000,000 —
114	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 75 dell'entrata)	500,000 —
115	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. n. 76 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	16,500,000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
116	Spese di impianto (cap. nn. 77 e 78 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione	
117	Spese della gestione e diverse (cap. n. 79 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	—
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
118	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 80 dell'entrata)	1,150,000,000 —
119	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 81 dell'entrata)	70,000,000 —
120	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 82 dell'entrata)	1,600,000,000 —
121	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. n. 83 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	2,820,000,000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.	
122	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 84 dell'entrata)	66,200,000 —
123	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 85 dell'entrata)	178,000,000 —
124	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 86 dell'entrata)	8,000,000 —
125	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 87 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV	252,200,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3,932,700,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	425,000,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4,357,700,000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, Officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini . . .	850,000,000 —
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »	180,000,000 —
	§ 3. — Officine e scorte	933,000,000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . . .	545,807,000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	2,400,000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	65,500,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. .	33,602,000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16,500,000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	172,100,000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16,500,000 —
	Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi in Albania	—
	Titolo XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc. . . .	2,820,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	5,635,409,000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	252,200,000 —
	Totale generale della spesa . . .	10,245,309,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 5 giugno 1933, n. 664.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 giugno 1933, n. 665.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, con le seguenti modificazioni:

All'ultimo comma dell'art. 4, sono aggiunte le parole: « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».

All'art. 5, è sostituito il seguente:

« Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

« Per i lavori da eseguire di cui all'art. 1, il contributo come sopra determinato, non potrà, però, essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, nè minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'art. 3, 1° comma, non potrà essere maggiore di quello ri-

sultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

« Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'art. 3, 1° comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo ».

All'art. 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni », sono sostituite: « entro 60 giorni ».

All'art. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Nei preventivi di spesa, potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo ».

All'art. 13, è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione Edilizia Nazionale, nonchè a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a L. 20.000, ed un reddito non superiore a L. 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 666.

Conti consuntivi degli archivi notarili per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1916-17, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	2.462.149,93
Spesa	»	2.115.698,97
Differenza . . . +	L.	346.450,96

Art. 2.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1917-18, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	2.656.250,56
Spesa	»	2.356.974,13
Differenza . . . +	L.	299.276,43

Art. 3.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1918-19, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	8.623.835,95
Spesa	»	8.000.800,71
Differenza . . . +	L.	623.035,24

Art. 4.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1919-20, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	6.511.859,38
Spesa	»	3.564.780,16
Differenza . . . +	L.	2.947.079,22

Art. 5.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1920-21, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	8.715.059,49
Spesa	»	5.931.629,91
Differenza . . . +	L.	2.783.429,58

Art. 6.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1921-22, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.628.236,55
Spesa	»	6.401.807,55
Differenza . . . +	L.	3.226.429 —

Art. 7.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1922-23, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.071.935,11
Spesa	»	6.467.818,15
Differenza . . . +	L.	2.604.116,96

Art. 8.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1923-24, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.876.002,98
Spesa	»	6.342.700,57
Differenza . . . +	L.	3.533.302,41

Art. 9.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1924-25, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	20.242.511,28
Spesa	»	13.434.991,82
Differenza . . . +	L.	6.807.519,46

Art. 10.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1925-26, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	14.079.336,83
Spesa	»	10.310.754,94
Differenza . . . +	L.	3.768.581,89

Art. 11.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1926-27, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	16.529.355,07
Spesa	»	10.597.420,48
Differenza . . . +	L.	5.931.934,59

Art. 12.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1927-28, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	12.929.248,39
Spesa	»	8.261.766,60
Differenza . . . +	L.	4.667.481,79

Art. 13.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1928-29, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.265.406,51
Spesa	»	8.203.445,08
Differenza . . . +	L.	5.061.961,43

Art. 14.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1929-30, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.416.910,58
Spesa	»	8.815.409,41
Differenza . . . +	L.	4.601.501,17

Art. 15.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1930-31, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	15.085.286,89
Spesa	»	14.834.555,25
Differenza . . . +	L.	250.731,64

Art. 16.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1931-32, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	25.618.200,01
Spesa	»	20.244.324,71
Differenza . . . +	L.	5.373.875,30

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 667.

Norme per l'avanzamento del personale tecnico di gruppo B proveniente dall'ex regime austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvide alla sistemazione giuridica degli impiegati e degli agenti provenienti dal cessato regime austro-ungarico;

Visto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 981, concernente l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale della Regia marina proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, relativo alla sistemazione economico-giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1344, riguardante l'inquadramento, nei ruoli del Ministero delle comunicazioni, del personale già in servizio presso il cessato Governo marittimo di Trieste;

Visto il R. decreto 29 giugno 1931, n. 1137, con cui venne approvata la tabella che stabilisce per ciascun grado, dopo quanti impiegati del ruolo dei geometri del R. Corpo del genio civile, gruppo *B*, possa essere promosso un macchinista proveniente dal cennato personale ex regime, assegnato all'Amministrazione della marina mercantile;

Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme giuridiche per l'avanzamento ai gradi nono e ottavo dei macchinistri ex regime (gruppo *B*) in servizio presso le Capitanerie di porto;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni al grado 8° del ruolo dei macchinisti, passati alla dipendenza dell'Amministrazione della marina mercantile (Capitanerie di porto), sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione per i personali civili della Marina mercantile e Capitanerie di porto, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado nono.

Art. 2.

Le promozioni a primo macchinista (grado 9°) sono conferite ai macchinisti (grado 10°) per un terzo dei posti me-

diante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e all'esame di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio nel grado di macchinista, ivi compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e d'idoneità, il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue e per non più di quattro anni:

a) per intero se prestato nei ruoli del gruppo *A* o *B*;

b) per due terzi se prestato nei ruoli di gruppo *C*.

Art. 3.

Gli esami di promozione a primo macchinista sono indetti con decreto del Ministro per le comunicazioni, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero — Marina mercantile — non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

L'esame di concorso per merito distinto è indetto per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli da ricoprire alla data del decreto che indice l'esame, diminuito, eventualmente, del numero da conferire ai vincitori del concorso precedente e non ancora promossi.

Art. 4.

L'esame di concorso per merito distinto e quello di idoneità per la promozione a primo macchinista constano di prove scritte e di una prova orale.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte sono quattro, per quello di idoneità sono tre.

In tutti e due i casi una delle prove scritte ha carattere pratico su materie attinenti ai servizi della Marina mercantile e Capitanerie di porto.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di idoneità e di merito distinto sono contenute nei programmi allegati al presente decreto, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata, di volta in volta, con decreto del Ministro per le comunicazioni ed è composta, sia per gli esami di merito distinto che per quelli di idoneità, di un colonnello di porto, presidente, e di due tenenti colonnelli o maggiori di porto, membri.

Per le materie tecniche la Commissione è integrata con due ingegneri del Corpo del genio navale.

Un impiegato di grado non inferiore al nono ha le funzioni di segretario.

Art. 6.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta; la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Nei concorsi per la promozione di merito distinto sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Negli esami di idoneità detti limiti sono rispettivamente di sette e sei decimi.

Per la prova orale, che non può durare più di quarantacinque minuti per ciascun candidato, ogni esaminatore dispone ugualmente di dieci punti, la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono almeno una media di otto decimi negli esami di merito distinto e di sette decimi negli esami di idoneità.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione definitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori negli esami di merito distinto.

Negli esami per merito distinto la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

Art. 7.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo esame e compresi nella gradutoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare, sempre quando abbiano l'anzianità prescritta dal precedente art. 2.

Ai soli effetti della promozione di idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame di merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per essere dichiarati idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale.

La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di quelli, ove esistano, che nell'esame di merito distinto riportino almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva riportata nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

A tal uopo si assegna un punto per ogni anno o frazione di anno eccedente i sei mesi di anzianità di grado.

Art. 8.

Gli esami di cui al presente decreto avranno luogo in Roma e gli impiegati che vi parteciperanno, quando risiedano fuori di Roma, sono considerati in missione e ne percepiscono le relative indennità dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Il trattamento di missione non spetta:

1° agli impiegati che siano esclusi dagli esami;

2° agli impiegati che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre;

3° agli impiegati che si presentino agli esami di merito distinto dopo di avere partecipato a due precedenti esami, pure di merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

Art. 9.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, la polizia delle aule ed altre modalità non previste nei precedenti articoli, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 95 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 103. — MANCINI.

Programma di esami
per merito distinto a primo macchinista (grado 9°).

1. — Compilazione di relazione su affari di servizio;
2. — Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
3. — Compilazione di disegni e determinazione degli elementi costruttivi dei macchinari, loro calcolo e costo;
4. — Istrumenti ed attrezzi che deve usare il direttore di una macchina a vapore marina;
5. — Nozioni generali dei macchinari di propulsione e dei generatori di forza motrice. Nozioni particolareggiate per la macchina a vapore nelle costruzioni navali;
6. — Tecnologia meccanica dei materiali di costruzione delle macchine e dei macchinari per la loro lavorazione;
7. — Metodi di misurazione del rendimento delle macchine a vapore e a combustione interna, e dei loro consumi e tenuta dei registri;
8. — Leggi e regolamenti sulla condotta di macchine a vapore e dei relativi generatori in relazione ai servizi sui galleggianti delle Capitanerie di porto.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materie attinenti i servizi della Marina mercantile e delle Capitanerie di porto.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte.

Programma
per gli esami di idoneità a primo macchinista (grado 9°).

1. — Compilazione di relazione su affari di servizio;
2. — Compilazione di disegni e determinazione degli elementi costruttivi dei macchinari, loro calcolo e costo;
3. — Istrumenti ed attrezzi che deve usare il direttore di una macchina a vapore marina;
4. — Nozioni generali dei macchinari di propulsione e dei generatori di forza motrice. Nozioni particolareggiate per la macchina a vapore nelle costruzioni navali e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione delle macchine;
5. — Metodi di misurazione del rendimento delle macchine a vapore e dei loro consumi e tenuta dei registri;
6. Leggi e regolamenti sulla condotta di macchine a vapore e a combustione interna e dei relativi generatori in relazione ai servizi sui galleggianti delle Capitanerie di porto.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico sulle materie attinenti i servizi della Marina mercantile e delle Capitanerie di porto.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 668.
Modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 maggio 1932, n. 627, contenente norme per il credito alberghiero;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare varianti alle modalità relative al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle aziende alberghiere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 26 maggio 1932, n. 627, è sostituito il seguente:

« Il contributo per l'alleggerimento dei debiti onerosi già contratti alla data del 26 maggio 1932, da concedersi in forma di contributo sugli interessi, potrà arrivare al massimo al 3 % all'anno, in modo da lasciare a carico dell'azienda alberghiera un interesse non inferiore al 4 %. Il Comitato potrà tener conto, nel computo del massimo contributo concedibile, di eventuali accessori all'interesse che non costituiscano ammortamento di capitale. Nella deliberazione di concessione di contributo statale sarà indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovrà decorrere ».

Art. 2.

All'art. 7 della legge 26 maggio 1932, n. 627, è sostituito il seguente:

« Il Comitato, a suo giudizio, eserciterà opportuno controllo sulla sussistenza dei debiti e vaglierà le possibilità economiche dell'Azienda da aiutare e della sua utilità dal punto di vista turistico.

« Per tale accertamento il Comitato ha la più ampia facoltà di indagine, compresa la ispezione dei libri ».

Art. 3.

All'art. 8 della legge 26 maggio 1932, n. 627, è sostituito il seguente:

« Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti alla data del 26 maggio 1932, può essere, sempre a giudizio del Comitato, subordinato o ad accordi da

concludersi con i creditori per una equa diminuzione del tasso d'interesse a carico del debitore, o a quelle agevolazioni da parte dei creditori che siano ritenute dal Comitato stesso vantaggiose per il risanamento dell'azienda ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1933, n. 669.

Costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 933;
Vista la legge 29 marzo 1928, n. 711;
Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 55;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla costituzione di un Ente il quale provveda a continuare la pubblicazione della grande Enciclopedia italiana già iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma un Istituto sotto la denominazione « Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

L'Istituto ha per oggetto la compilazione e la pubblicazione della grande Enciclopedia italiana iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani e la compilazione e la pubblicazione di tutte quelle altre opere che possono derivare da essa. A tale scopo l'Istituto rileverà dalla Società anonima Treves-Treccani-Tumminelli, il compendio di tutte le attività relative alla impresa della Enciclopedia.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire venticinque milioni ripartito in cinque carature uguali di cinque milioni ciascuna, che saranno rispettivamente sottoscritte e versate dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia, dal Monte de' Paschi di Siena, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a ciò espressamente autorizzati.

La responsabilità di ciascun Ente partecipante è limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.

Art. 3.

L'Istituto è retto da un presidente nominato con decreto Reale promosso da S. E. il Capo del Governo; da due vice presidenti, dal Consiglio, da un Comitato di amministrazione, da un direttore generale, nominati dai partecipanti.

Art. 4.

Lo statuto determinerà le norme per la rappresentanza legale, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e sarà deliberato dai legali rappresentanti degli Enti indicati nell'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1928, n. 406, convertito in legge il 29 novembre 1928, n. 2756, prorogato con R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito in legge il 15 maggio 1930, n. 678, sono applicabili all'Istituto.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua firma, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 670.

Provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1929, n. 7253, ed allegato disciplinare 27 giugno 1929, rep. n. 1477, con cui è stata concessa al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.) una grande derivazione di acqua dal fiume Adige in provincia di Trento a scopo irriguo e di forza motrice, mediante la costruzione del grande canale denominato « Quattro Settembre » contemplato nella istanza dell'ing. Ferdinando Biffis;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle conseguenze della sopravvenuta interruzione delle previste opere di derivazione e di utilizzazione, tutelando gli interessi pubblici che vi sono connessi;
Considerato che la Società Idroelettrica Veneta, facente parte del gruppo Società Adriatica di Elettricità, si è im-

pegnata di provvedere, in un congruo termine, al completamento delle opere di derivazione di cui al Regio decreto suddetto e a fornire, nel frattempo, a condizioni di favore ai consorzi irrigui facenti parte del C.U.A.M.A. l'energia elettrica occorrente per l'esercizio della irrigazione, ampliando a sue spese, col beneficio dei sussidi di legge, gli impianti di sollevamento esistenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni per produzione di energia elettrica accordate con decreto Reale 5 settembre 1929, n. 7253, sono revocate ed accordate, per la durata di anni sessanta consecutivi e continui decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto, alla Società Idroelettrica Veneta per sè o per Società da costituirsi, che sia ben accetta all'Amministrazione ed offra congrua garanzia per l'adempimento degli impegni di cui al presente decreto.

Le concessioni ad uso irriguo, assentite al Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.) col R. decreto 5 settembre 1929, n. 7253, s'intendono partitamente attribuite ai consorzi irrigui partecipanti al C.U.A.M.A. medesimo.

Art. 2.

La Società concessionaria è obbligata ad ampliare, entro il mese di maggio 1934, gli esistenti impianti di sollevamento d'acqua ed a fornire, gratuitamente, l'energia occorrente in modo che il Consorzio Sinistra d'Adige, il Consorzio S. Massimo Bussolengo ed il Consorzio Bussolengo Alto Castelnuovo possano disporre, rispettivamente, di complessivi moduli 42, 46 e 10, giusta concessioni in atto e suppletive che saranno loro accordate, alle quote che saranno determinate nel provvedimento di cui al successivo art. 8 e comunque non superiori a quelle alle quali sarebbe stata consegnata a pelo libero l'acqua del canale Quattro Settembre.

Tutte le opere ed i macchinari che la Società concessionaria deve costruire ed impiantare, ad integrazione delle opere e degli impianti esistenti, eccezion fatta per le cabine e linee elettriche, rimarranno di esclusiva proprietà dei consorzi di Sinistra d'Adige, S. Massimo Bussolengo e Bussolengo Alto-Castelnuovo e la Società concessionaria sarà compensata, nelle spese, col corrispettivo invariabile a forfait di L. 0,01 per kw-ora per tutta l'energia consegnata.

Art. 3.

La Società concessionaria è pure obbligata a fornire al Consorzio irriguo S. Massimo Bussolengo, per sè e per gli altri suindicati consorzi, sino a tre milioni di kw-ora annui al solo scopo di sollevamento d'acqua ad uso irriguo.

Tale energia sarà pagata al prezzo di centesimi tre al kw-ora sino a quando non sarà compiuta l'opera contemplata nel Regio decreto di concessione 5 settembre 1929, n. 7253, e successivamente in relazione al prezzo di costo dell'opera stessa, valutata insindacabilmente dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Detta energia sarà consegnata nelle stesse località ove si trovano gli attuali impianti di sollevamento.

Art. 4.

La Società concessionaria è tenuta ad iniziare la ripresa delle opere previste nel citato R. decreto 5 settembre 1929, n. 7253, non oltre il 1° gennaio 1938 e ad ultimare i lavori non oltre il 31 dicembre 1942.

Nel termine di tre mesi dal giorno della ripresa dei lavori, che sarà fatto constare con apposito verbale dall'Ufficio del genio civile di Verona, la società concessionaria corrisponderà la somma che sarà stabilita nel provvedimento di cui al successivo art. 8, quale integrazione delle prestazioni a cui la Società stessa è tenuta, in ottemperanza alle disposizioni degli articoli precedenti per far fronte alla liquidazione delle passività a termini dell'art. 11. Tale somma sarà corrisposta, in quanto di ragione, ai creditori della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.), detentori di buoni di ricupero.

Art. 5.

Costruito il canale Quattro Settembre, la Società concessionaria dovrà consegnare gratuitamente nel periodo irriguo ai consorzi che alla data del presente decreto fanno parte del C.U.A.M.A. e nelle località determinate dal provvedimento di cui all'art. 8, moduli 180 d'acqua, rimanendo a carico dei consorzi il pagamento dei canoni dovuti allo Stato.

Qualora lo sviluppo delle irrigazioni richiedesse una maggiore quantità di acqua, sino al massimo di ulteriori moduli 70, i futuri concessionari dovranno concorrere nella spesa, secondo le norme da stabilirsi a termini dell'art. 8.

Art. 6.

Sinchè non sia costruito il canale Quattro Settembre, i consorzi di cui all'art. 2 potranno utilizzare, a scopo irriguo, le acque dell'Adige mediante sollevamento per moduli 31 sino a complessivi moduli 98, ivi compresi i moduli 32 di spettanza del Consorzio Irriguo Sinistra Adige (C.I.S.A.).

Art. 7.

Se la Società concessionaria non ultimerà, entro il 31 dicembre 1942, i lavori e si porrà in condizioni di essere dichiarata decaduta, nonchè in caso di rinuncia, sarà tenuta a fornire, sino al 31 dicembre 1950, ai suindicati consorzi irrigui, l'energia occorrente come indicato nel precedente art. 2, per il corrispettivo di L. 0,01 al kw-ora.

Successivamente e non oltre il 31 dicembre 1993, la fornitura dell'energia verrà fatta al prezzo che sarà equamente ed insindacabilmente stabilito dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 8.

L'attuale disciplinare 27 giugno 1929, repertorio n. 1477, sarà sostituito da un provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, conformemente alle norme del presente decreto, regolerà l'utilizzazione dell'acqua, sia nei rapporti fra lo Stato e gli utenti, che nei rapporti degli utenti fra loro. Con tale provvedimento potranno pure essere modificati i rapporti fra il Consorzio di S. Massimo Bussolengo e il Consorzio dell'Alto Agro Veronese, in quanto occorre per il convogliamento delle acque di spettanza del Consorzio di S. Massimo Bussolengo.

Nel provvedimento ministeriale che disciplinerà la derivazione, sarà tenuto conto delle clausole delle convenzioni 10 febbraio 1929, registrate a Verona il 22 stesso mese, coi

nn. 12252-*bis* e 12253-*bis*, in quanto, a giudizio della pubblica amministrazione, ciò sia richiesto dalla nuova situazione.

Art. 9.

La sovvenzione da corrispondersi a termini del R. decreto-legge 21 marzo 1929, n. 591, per l'energia elettrica producibile, sarà, per la quota afferente alle opere sin qui compiute, accertata nelle forme di legge dall'Ufficio del genio civile di Verona, liquidata integralmente e versata all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, in 15 annualità posticipate, decorrenti dalla data del presente decreto, perchè se ne serva ai fini della liquidazione di cui all'art. 11.

Per le quote relative al completamento delle opere, la sovvenzione stessa sarà corrisposta alla Società concessionaria in 15 annualità a decorrere dalla data di ultimazione delle opere dopo il collaudo.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, a totale liberazione di ogni suo contributo nella spesa delle opere eseguite e da eseguire per la costruzione del canale Quattro Settembre, la somma di L. 7.439.388, corrispondente agli otto decimi del concorso dello Stato del 45 per cento sulla spesa di L. 20.664.969,40 riconosciuta sussidiabile per le opere sin qui eseguite, in base agli accertamenti compiuti dall'Ufficio del genio civile di Verona.

Detta somma sarà pagata all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica affinchè se ne serva ai fini della liquidazione di cui all'art. 11.

Il concorso previsto dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, nella spesa di completamento delle opere di sollevamento di cui all'art. 2, sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Società concessionaria nelle forme previste dal Regio decreto suddetto e non potrà comunque superare l'importo dei residuali due decimi del concorso statale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è autorizzata (adottando tutti i provvedimenti all'uopo occorrenti) a liquidare le passività della S.G.A.M.A. con le attività di essa e con le somme disponibili per effetto dei contributi degli enti irrigui consorziati nel C.U.A.M.A. e dei contributi del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che verranno versati alla stessa Associazione, a termini del primo comma e dei precedenti articoli 9 e 10.

Effettuata la liquidazione s'intenderà tacitata qualsiasi ragione di credito relativa alla progettazione e direzione delle opere contemplate nel Regio decreto di concessione 5 settembre 1929, n. 7253; nonchè alla costruzione delle opere sin qui eseguite e s'intenderà pure cessata l'appartenenza della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) al C.U.A.M.A.

La detta Associazione procederà per conto del C.U.A.M.A. al pagamento, nei modi di legge, delle indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni occorsi per la costruzione delle opere sin qui eseguite. Essa ha però facoltà di versare le indennità offerte e non accettate alla Cassa dei depositi e prestiti che le terrà a disposizione delle autorità competenti a ordinarne lo svincolo o il pagamento diretto.

La proprietà o il possesso dei terreni espropriati sarà intestata alla Società titolare del diritto di derivazione d'acqua secondo le prescrizioni del presente decreto, intendendosi — in quanto occorra — modificati i contratti o provvedimenti prefettizi di espropriazione che si trovassero già stipulati od emessi in confronto del C.U.A.M.A.

La Società anzidetta è tenuta a corrispondere le maggiori eventuali somme occorrenti al pagamento delle indennità, salvo conguaglio con la somma che verrà ad essa addebitata nel provvedimento di cui all'art. 8.

Con l'attribuzione della proprietà dei terreni alla Società titolare della derivazione d'acqua s'intende riconosciuta altresì la proprietà delle opere, salva la successiva devoluzione allo Stato della stessa ai sensi delle norme vigenti.

Art. 12.

È applicabile il diritto fisso di registro di L. 15 per i soli atti di concessione in esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 671.
Prelevamento di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per opere straordinarie dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 316, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1932-33;

Ritenuta la necessità di aumentare le assegnazioni inscritte nell'indicato bilancio ai capitoli 37 (opere di sistemazioni generali) e 38 (opere in concessione con pagamenti in annualità);

Considerato che al relativo fabbisogno di complessive lire 25.000.000 può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie il quale presenta la disponibilità di L. 113.604.526,67;

Ritenuto che l'indicata disponibilità è depositata in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e che è inscritta ai residui attivi del capitolo 15 ed ai residui passivi del capitolo 30 per l'esercizio in corso;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 25.000.000 da versare all'Azienda autonoma statale della strada con imputazione al seguente capitolo nell'entrata del bilancio di detta Azienda per il corrente esercizio, il cui stanziamento è aumentato come segue:

Cap. 12-*bis* — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie . + L. 25.000.000

Sono aumentati gli stanziamenti dei seguenti capitoli nella spesa del bilancio medesimo.

Cap. 37 — Lavori di sistemazioni generali . . . . + L. 15.000.000

Cap. 38 — Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità . . . . + L. 10.000.000

In dipendenza di detto prelevamento restano diminuiti di L. 25.000.000 i fondi residui inscritti al capitolo 15 dell'entrata (conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie), e 39 della spesa (fondo di riserva per opere straordinarie).

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 140. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-169 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Sorc Anna ved. Mikelic fu Giovanni e fu Cernuta Anna, nata a Plezzo il 12 marzo 1855 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zorzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1326)

N. 50-170 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Sorc Carlo fu Giovanni e fu Mlekuz Giuseppina, nato a Plezzo il 15 febbraio 1885 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zorzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Sorc Natalia Maria fu Giovanni Mikelic, nata a Plezzo il 1° dicembre 1891, moglie;
Sorc Silvestro di Carlo, nato a Plezzo il 31 dicembre 1912, figlio;
Sorc Milos Giovanni di Carlo, nato a Plezzo il 4 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1327)

N. 50-182 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Giovanni di Giovanni e fu Krageli Anna, nato a Sabbice il 22 maggio 1900 e residente a Sabbice, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Lucia di Andrea Leban, nata a Polubino il 28 novembre 1901, moglie;

Sovdat Francesco, nato a Sabbice il 4 febbraio 1926, figlio;

Sovdat Andrea, nato a Sabbice il 4 settembre 1927, figlio;

Sovdat Giulia, nata a Sabbice il 29 marzo 1929, figlia;

Sovdat Giovanni fu Andrea, nato a Sabbice il 25 luglio 1859, padre;

Sovdat Francesco di Giovanni, nato a Sabbice il 3 agosto 1905, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1330)

N. 50-181 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Giovanni fu Giovanni e fu Manfreda Maria, nato a Sabbice il 7 giugno 1859 e residente a Sabbice, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1331)

N. 50-171 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sorc Francesco fu Francesco e della fu Klemencic Carolina, nato a S. Tommaso il 2 dicembre 1905 e residente a S. Croce di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zorzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sorc Maria, nata a S. Tommaso il 9 luglio 1907, sorella;

Sorc Adolfo, nato a S. Tommaso il 6 febbraio 1909, fratello;

Sorc Vincenzo, nato a S. Tommaso il 16 gennaio 1912, fratello;

Sorc Stanislao, nato a S. Tommaso il 1° maggio 1914, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1328)

N. 50-183 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Sovdat ved. Maria nata Leban fu Gasparo e fu Rutar Teresa, nata a Sallars Ciadra il 20 marzo 1874 e residente a Sabbice, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Andrea fu Pietro, nato a Sabbice il 6 novembre 1900, figlio;

Sovdat Maria fu Pietro, nata a Sabbice il 28 luglio 1902, figlia;

Sovdat Giovanna fu Pietro, nata a Sabbice il 2 maggio 1907, figlia;

Sovdat Lucia fu Pietro, nata a Sabbice il 25 novembre 1908, figlia;

Sovdat Paola fu Pietro, nata a Sabbice il 16 dicembre 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1329)

N. 11419-1012.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Marcovich di Giacomo, nato a Muggia il 24 febbraio 1875 e residente a Muggia, 462, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lucia Marcovich nata Mauro di Andrea, nata il 20 giugno 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9413)

N. 11419-1014.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Markovich di Giuseppe, nato a Muggia il 28 dicembre 1889 e residente ad Albaro, 237, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olga Markovich nata Bondel di Giuseppe, nata il 28 agosto 1899, moglie;
2. Dina di Antonio, nata il 15 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9415)

N. 11419-1015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marassich di Giuseppe, nato a Muggia l'11 novembre 1871 e residente a Darzella, 179, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 maggio 1892, fratello;
2. Felice di Giuseppe, nato il 31 maggio 1892, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9416)

N. 11419-1015-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Marassich di Giovanni, nata a Muggia il 29 ottobre 1894 e residente a Darzella, 179, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albino di Maria, nato l'8 novembre 1913, figlio;
2. Nello di Maria, nato il 21 aprile 1921, figlio;
3. Dino di Maria, nato il 15 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9417)

N. 11419-1016.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Marassich di Antonio, nato a Muggia il 7 marzo e residente a Cavariola, 404, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Marassich nata Fontanot di Antonio, nata il 13 marzo 1888, moglie;
2. Alma di Pietro, nata il 3 settembre 1910, figlia;
3. Albino di Pietro, nato l'11 dicembre 1913, figlio;
4. Ferruccio d iPietro, nato il 2 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9418)

N. 11419-1011.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marcovig di Giuseppe, nato a Decani il 4 giugno 1859 e residente ad Albaro, 43, è restituito nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9412)

N. 11419-1017.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Amedeo Marassich di Antonio, nato a Muggia il 7 maggio 1902 e residente a Barisoni, 356, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Marassich nata Mauro di Giovanni, nata il 6 gennaio 1904, moglie;
2. Vinicio di Amedeo, nato il 1° gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9419)

N. 11419-1018.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Marassich di Antonio, nato a Muggia l'11 maggio 1890 e residente a S. Rocco, 11, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Marassich nata Fait di Giuseppe, nata il 25 maggio 1895, moglie;
2. Gino di Angelo, nato il 30 agosto 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9420)

N. 11419-942.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Ivancich fu Giuseppe, nato a Capodistria il 17 gennaio 1871 e residente a Muggia, 524, è restituito nella forma italiana di « Giovannini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Ivancich nata Norbedo di Domenico, nata il 7 maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9421)

N. 11419-941.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ivancich di Luca, nato a Castelnuovo il 12 giugno 1881 e residente ad Albaro, 64, è restituito nella forma italiana di « Giovannini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9422)

N. 11419-938.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Iurissevich fu Martino, nata a Muggia il 14 novembre 1911 e residente a Muggia, 176, è restituito nella forma italiana di « Giorgetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Martino, nato il 26 giugno 1910, fratello;
2. Giuseppe fu Martino, nato il 1° giugno 1909, fratello;
3. Carlo fu Martino, nato il 7 febbraio 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9423)

N. 11419-937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Iurissevich di Giovanni, nato a Isola il 17 gennaio 1891 e residente a Plasò, 503, è restituito nella forma italiana di « Giorgetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Iurissevich nata Musenich di Giuseppe, nata il 2 agosto 1892, moglie;
2. Ettore di Antonio, nato il 25 febbraio 1922, figlio;
3. Mario Carlo di Antonio, nato l'8 settembre 1923, figlio;
4. Giovanni di Antonio, nato il 18 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9424)

N. 11419-931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Domenica Bosich di Valentino ved. Ierman, nata a Slung il 9 luglio 1852 e residente a Muggia, n. 329, sono restituiti nella forma italiana di « Bossi » e « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna fu Valentino, nata il 15 maggio 1893, figlia;
2. Giacomo fu Valentino, nato il 6 agosto 1885, figlio;
3. Ventiglia di Giuseppe, nata il 10 aprile 1921, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9425)

N. 11419-930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Jerman di Valentino, nato a Capodistria il 26 ottobre 1887 e residente a Muggia, 38, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Jerman nata Lonzar di Nazario, nata il 20 settembre 1891, moglie;
2. Remiglio di Carlo, nato il 9 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9426)

N. 11419-929.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Jerman di Valentino, nato a Paugnano l'8 gennaio 1877 e residente a Muggia, 333, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Jerman nata Collarich di Giovanni, nata il 9 marzo 1885, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 22 aprile 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9427)

N. 11419-926.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kozina di Francesco, nato a Muggia il 22 maggio 1887 e residente a Muggia, 405, è restituito nella forma italiana di « Cosina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vincenza Kozina nata Robba di Giovanni, nata il 3 ottobre 1894, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 25 luglio 1913, figlio;
3. Giovanna di Giuseppe, nata il 3 novembre 1915, figlia;
4. Francesca di Giuseppe, nata il 27 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9428)

N. 11419-925.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kozina di Giovanni, nato a Muggia il 18 gennaio 1889 e residente ad Albaro, 44, è restituito nella forma italiana di « Cosina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kozina nata Furlanich di Giovanni, nata il 12 aprile 1891, moglie;
2. Danizza di Antonio, nata il 7 ottobre 1919, figlia;
3. Lidia di Antonio, nata l'8 novembre 1910, figlia;
4. Luciano di Antonio, nato il 6 ottobre 1922, figlio;
5. Emma di Antonio, nata il 23 luglio 1925, figlia;
6. Maria di Antonio, nata il 5 febbraio 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9429)

N. 11419-924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrogio Kozina di Giovanni, nato a Muggia il 28 aprile 1900 e residente ad Albaro, 45, è restituito nella forma italiana di « Cosina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Kozina nata Stepancich di Giuseppe, nata il 10 gennaio 1901, moglie;
2. Mirco di Ambrogio, nato il 10 aprile 1922, figlio;
3. Duilio di Ambrogio, nato il 6 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9430)

N. 11419-923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Iamsech di Giuseppe, nato a Muggia il 18 settembre 1881 e residente a Stramare, 717, è restituito nella forma italiana di « Giani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Iamsech nata Loredan di Giuseppe, nata il 16 marzo 1882, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato l'11 ottobre 1908, figlio;
3. Roberto di Luigi, nato il 15 agosto 1912, figlio;
4. Stanco di Luigi, nato il 20 gennaio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9431)

N. 11419-922.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Iamsech di Giuseppe, nato a Muggia il 29 settembre 1886 e residente a Plavia, 82, è restituito nella forma italiana di « Giani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bogomira di Giuseppe, nata il 25 novembre 1913, figlia;
2. Zorco di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9432)

N. 11419-912.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Guljevscig di Martino, nato a Muggia il 4 settembre 1865 e residente a Muggia, 43, è restituito nella forma italiana di « Guglielmi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pietro di Giovanni, nato il 24 febbraio 1895, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9433)

N. 50-180 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Giovanni fu Gasparo e fu Luznik Anna, nato a Prapetno il 15 giugno 1850 e residente a Prapetno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Maria fu Giovanni Jermol, nata a Polubino l'8 dicembre 1862, moglie;

Sovdat Maria, nata a Prapetno il 14 agosto 1892, figlia;

Savdat Teresa, nata a Prapetno l'8 settembre 1894, figlia;

Sovdat Rosalia, nata a Prapetno il 24 agosto 1899, figlia;

Sovdat Michele, nato a Prapetno il 27 settembre 1904, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1332)

N. 50-179 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Francesco di Valentino e di Stulc Giuseppina, nato a Tolmino il 4 ottobre 1891 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Antonia di Andrea Kenda, nata a Tolmino il 14 gennaio 1895, moglie;
Sovdat Alberto, nato a Tolmino il 23 aprile 1920, figlio;
Sovdat Francesco, nato a Tolmino il 12 settembre 1926, figlio;
Sovdat Paolo, nato a Tolmino il 14 aprile 1928, figlio.
Sovdat Valentino fu Gaspare, nato a Tolmino il 13 febbraio 1859, padre;
Sovdat Giuseppina fu Giovanni Stulc, nata a S. Lucia il 10 marzo 1858, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1333)

N. 50-178 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Francesco fu Andrea e fu Jareb Margherita, nato a Sabbice il 5 ottobre 1866 e residente a Gabria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Agnese fu Michele Leban, nata a Gabria il 2 gennaio 1882, moglie;
Sovdat Giuseppina, nata a Gabria il 12 marzo 1905, figlia;
Sovdat Francesco, nato a Gabria il 3 ottobre 1907, figlio;
Sovdat Andrea, nato a Gabria il 27 novembre 1911, figlio;
Sovdat Giustina, nata a Gabria il 31 ottobre 1913, figlia;
Sovdat Teresa, nata a Gabria il 14 ottobre 1916, figlia;
Sovdat Giovanni, nato a Gabria il 26 novembre 1919, figlio;
Sovdat Antonio, nato a Gabria il 5 maggio 1921, figlio;
Sovdat Luigi, nato a Gabria il 17 maggio 1924, figlio;
Sovdat Stefania di Sovdat Giuseppina, nata a Gabria il 1° dicembre 1924, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1334)

N. 50-177 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Carlo fu Biagio e della fu Janez Lucia, nato a Polubino il 6 novembre 1889 e residente a Sottolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Anna fu Andrea Perdih, nata a Sottolmino il 14 giugno 1892, moglie;
Sovdat Carlo di Carlo, nato a Sottolmino il 16 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1335)

N. 50-176 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Biagio fu Andrea e della fu Jarec Margherita, nato a Sabbice il 3 febbraio 1876 e residente a Sabbice (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Maria di Biagio, nata a Sabbice il 31 agosto 1912, figlia;

Sovdat Giuseppina di Biagio, nata a Sabbice il 21 gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1336)

N. 50-175 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Mattia fu Antonio e della fu Komac Luigia, nato a Plezzo il 14 febbraio 1894 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Valpurga fu Antonio Fleiss, nata a Plezzo il 24 febbraio 1902, moglie;

Sovdat Paolina Vida, nata a Plezzo il 1° gennaio 1923, figlia;

Sovdat Francesca, nata a Plezzo il 2 febbraio 1924, figlia;

Sovdat Gabriella, nata a Plezzo il 25 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1337)

N. 50-174 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Sovdat ved. Giuseppina nata Kenda fu Antonio e della fu Cernuta Maria, nata a Plezzo il 18 marzo 1877 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge. nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Emilia fu Albino, nata a Gladbeck il 23 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1338)

N. 50-173 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Giuseppe fu Giuseppe e della fu Mihelic Caterina, nato a Plezzo il 16 luglio 1878 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Anna fu Giuseppe Kasca, nata a Plezzo il 3 aprile 1893, moglie;

Sovdat Carlo, nato a Plezzo il 17 marzo 1921, figlio;

Sovdat Anna, nata a Fusine Val Romana il 21 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1339)

N. 50-172 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sordat Antonio fu Antonio e della fu Komac Luigia, nato a Plezzo il 22 aprile 1887 e residente a Plezzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Elisa Maria fu Antonio Kavs, nata a Plusina il 7 aprile 1892, moglie;

Sovdat Oscar Antonio, nato a Plezzo il 31 agosto 1913, figlio;

Sovdat Francesco, nato a Plezzo il 7 marzo 1928, figlio;

Sovdat Francesca, nata a Plezzo l'8 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Plezzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1340)

N. 11419-911.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Gulich di Giovanni, nato a Scoppo il 1° maggio 1881 e residente a Muggia, 103, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Clotilde Gulich nata Collus di Valentino, nata il 13 febbraio 1884, moglie;
2. Giordano di Filippo, nato l'11 maggio 1906, figlio;
3. Edoardo di Filippo, nato il 15 settembre 1910, figlio;
4. Longina di Filippo, nata il 15 novembre 1919, figlia;
5. Massimiliano di Giovanni, nato il 31 maggio 1902, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9424)

N. 11419-909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sens' del par 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Grizon di Giovanni, nato a Decani il 28 gennaio 1887 e residente ad Albaro, 339, è restituito nella forma italiana di « Grisoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Grizon nata Furlanich di Andrea, nata il 4 settembre 1892, moglie;
2. Angelo di Giovanni, nato il 4 agosto 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9435)

N. 11419-905.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gregorich di Giuseppe, nato a Decani il 10 agosto 1861 e residente ad Albaro, 78, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gregorich nata Umech di Giuseppe, nata il 21 novembre 1865, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 24 ottobre 1887, figlio;
3. Beniamino di Giuseppe, nato il 27 gennaio 1908, figlio;
4. Benedetto di Giuseppe, nato il 6 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9436)

N. 11419-904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Granduc fu Giovanni, nato a Muggia il 29 luglio 1881 e residente a Zaule, 4, è restituito nella forma italiana di « Granduzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Virginia Granduc nata Lorenzini di Domenico, nata il 3 agosto 1883, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 19 dicembre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9437)

N. 11419-896.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gorup fu Giacomo, nato a Muggia il 31 marzo 1893 e residente a Muggia, 405, è restituito nella forma italiana di « Gori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9438)

N. 11419-895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orsola Derin di Santo ved. Gorup, nata a Capodistria il 31 agosto 1886 e residente a Muggia n. 14, è restituito nella forma italiana di « Gori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giacomo fu Giuseppe, nato il 4 febbraio 1905, figlio;
2. Elena fu Giuseppe, nata il 16 febbraio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9439)

N. 11419-894.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Gorup di Giacomo, nato a Muggia il 6 dicembre 1890 e residente a Muggia n. 295, è restituito nella forma italiana di « Gori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Gorup nata Princich di Giuseppe, nata il 21 gennaio 1897, moglie;
2. Giacomo di Giacomo, nato il 24 marzo 1921, figlio;
3. Vera di Giacomo, nata il 14 settembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9440)

N. 11419-892.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Cociancich di Michele ved. Golievscig, nata a Muggia il 16 luglio 1891 e residente ad Albaro n. 254, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9441)

N. 11419-1019.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marassich di Antonio, nato a Muggia il 25 novembre 1875 e residente a Muggia n. 128, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9442)

N. 11419-1020.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marassich di Antonio, nato a Muggia il 13 aprile 1889 e residente a S. Barb. n. 102, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marassich nata Mercandel di Antonio, nata il 1° settembre 1889, moglie;
2. Lina di Antonio, nata il 23 agosto 1920, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 23 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9443)

N. 11419-1022.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marassich di Antonio, nato a Muggia il 28 novembre 1894 e residente a Chiampore, 79, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marassich di Giuseppe, nata il 10 gennaio 1871, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 16 ottobre 1892, figlio;
3. Antonio di Giovanni, nato l'8 giugno 1902, figlio;
4. Antonia di Giovanni, nata il 26 maggio 1905, figlia;
5. Oriente di Giovanni, nato il 22 novembre 1908, figlio;
6. Libero di Giovanni, nato il 5 gennaio 1912, figlio;
7. Giulio di Giovanni, nato l'11 agosto 1915, figlio;
8. Ondina di Erminio, nata il 25 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9445)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 22 giugno c. a. un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 30 maggio 1933, n. 598, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1933 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933.

(2358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 46

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	137608	315 —	Picco Angela di Giovanni, moglie di *Angelo* Moffini, dom. in Angera (Mantova) vincolata	Picco Angela di Giovanni, moglie di *Tommaso-Pietro-Angelo* Moffini, dom in Angera (Mantova) vincolata.
Cons. 5 %	321070	610 —	*Sabatino* Maria fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore, ved di *Sabatino* Nicola, dom. a Bari.	*Sabatini* Maria fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre De Cicco Anna fu Salvatore, ved di *Sabatini* Nicola dom a Bari.
Cons. 5 % »	322702 356432	1.150 — 2.850 —	Barca *Giuseppina* fu Raffaele, moglie di Civilletti Giovanni, dom. a Palermo, vincolate.	Barca *Maria-Concetta-Giuseppina* fu Raffaele, moglie ecc come contro, vincolata
»	449126	900 —	Barca *Maria-Giuseppina detta Giuseppina*, ecc., come la precedente.	Barca ecc. intestato come la precedente.
3,50 %	270499	245 —	Barca *Giuseppina* fu Raffaele, nubile, dom. a Santa Maria Capua Vetere, vincolata.	Barca *Maria-Concetta-Giuseppina* fu Raffaele, nubile, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	454427	100 —	Chialamberto Maria-Adelaide fu Giovanni, moglie di Pantaleo Giorgio, dom. a Roma; con usuf. vital. a De Bartolomeis Maria fu Giuseppe ved. di Chialamberto Luigi, dom. a Torino	Intestata come contro, con usuf. vital a De Bartolomeis Maria fu *Luigi*, ved. ecc. come contro.
3,50 %	799116	17,50	*Protto* Pietro e Stefano fu Giovanni, minori sotto la p p. della madre Pavesi Sebastiana, ved. di *Protto* Giovanni, dom. a Torino.	*Perotti* Pietro e Stefano fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Pavesi Sebastiana ved. di *Perotti* Giovanni, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1933 - **Anno XI.** *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2103)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rettifica.

Lo scambio delle ratifiche della Convenzione con Protocollo finale tra l'Italia e la Francia per evitare, alla importazione, la doppia imposizione in materia di tassa sugli scambi e d'imposta sulla cifra di affari, atti firmati entrambi a Parigi il 3 ottobre 1932, ha avuto luogo in Roma addì 24 giugno corr. e non già il 23 dello stesso mese, come è stato pubblicato nel numero 147 della *Gazzetta Ufficiale.*

(2363)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione delle dogane - Imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, orfani di guerra, ecc.;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione delle dogane - Imposte di produzione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale n. 1278 del 30 gennaio 1933-XI;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione delle dogane - Imposte di produzione:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Ghigliotti Renzo	7,75	8,50	16,25
2	Ravajoli Enrico	7,50	8,25	15,75
3	Candotti Dino, orfano di guerra	8 —	7,50	15,50
4	Tomasicchio Innocenzo	7 —	7,25	14,25
5	Rambotti Vincenzo	7,25	6,60	13,85
6	Clemenzi Giuseppe	7 —	6,60	13,60
7	Luciano Alfredo	7,50	6 —	13,50
8	Brunelli Gustavo, orfano di guerra	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Ghigliotti Renzo.
2. Ravajoli Enrico.
3. Candotti Dino, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tomasicchio Innocenzo.
2. Rambotti Vincenzo.
3. Clemenzi Giuseppe.
4. Luciano Alfredo.
5. Brunelli Gustavo, orfano di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2356)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.